

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

(107^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (2208) (D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri; Ermini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1701, 1703, 1704
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1704
MAIER, relatore	1702
SPIGAROLI	1703

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri; Ermini: « Modifiche all'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (2208) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Vedovato, Caiazza, Nannini, Bianchi Gerardo ed Er-

mini: « Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».

M A I E R, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è il risultato della fusione di due disegni di legge che erano stati presentati alla Camera, uno da parte dei deputati Cappugi, Vedovato ed altri, uno da parte dell'onorevole Ermini.

Questi due disegni di legge, riuniti nel testo che abbiamo al nostro esame, riguardano due argomenti completamente diversi; entrambi si riferiscono però all'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,

convertito in legge 23 dicembre 1966, numero 1142, ed indubbiamente è stata opportuna la fusione.

Il primo punto al nostro esame, cioè la sostituzione del primo capoverso al n. 4 dell'articolo 53 del suddetto decreto, concerne un fatto abbastanza semplice e chiaro. In seguito alle alluvioni del novembre scorso, erano state date facilitazioni per quanto riguarda l'impegno della spesa, oltre che alla Biblioteca centrale di Firenze, anche alla Soprintendenza bibliografica di Bologna; la Soprintendenza di Firenze aveva riportato danni ai locali e alle strutture, e non era in condizioni di assolvere nessun compito. Tale situazione è ora superata, e il disegno di legge propone dunque la sostituzione alla parola « Bologna » della parola « Firenze », dal momento che la Soprintendenza bibliografica di Firenze è nuovamente in condizioni di poter svolgere i suoi compiti.

Il secondo punto, invece, riguarda una questione un po' delicata, anche per qualche incertezza che abbiamo avuto nell'esaminare le modifiche apportate dalla Camera. Infatti quando fu discusso il decreto-legge del 18 novembre 1966, n. 976, relativamente all'edilizia scolastica prefabbricata, alla Commissione finanze e tesoro sembrò fosse opportuno il richiamo della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47.

In particolare, la legge n. 47 prevedeva norme più semplici, modalità più agili per l'effettuazione delle opere inerenti all'ediliziascolastica prefabbricata. Fu proposto allora di rinviare a queste due leggi anziché — come faceva il decreto — alla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, la quale era sostitutiva e modificativa di due leggi precedenti.

Sfuggì allora che le leggi n. 17 e n. 47 (al contrario di quella del 1964, n. 1358) non offrivano la possibilità di addossare allo Stato l'onere delle spese per le aree.

Dice infatti l'articolo 8 della legge del 1964: « L'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, le opere di installazione e funzionalità degli edifici ». Ma dalla modificazione accennata, nella legge di conversione, veniva esclusa indirettamente la possibilità di includere a carico dello Sta-

to le spese relative alla sistemazione delle aree sulle quali dovevano essere installate le scuole prefabbricate.

Il testo che esaminiamo prevede la restituzione del riferimento alla legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sembra però al relatore e al senatore Spigaroli — che intenderebbe presentare, a questo proposito, un emendamento — che così facendo togliamo la possibilità di usufruire delle norme effettivamente più snelle previste dalla legge n. 47 del 26 gennaio 1963, la quale prevede quanto segue: « i contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.

Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.

In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito ».

Invece richiamando puramente e semplicemente la legge n. 1358, a parte la documentazione indispensabile, dovrà essere sentita anche una « Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, la quale è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente, dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle provincie italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti, rispet-

tivamente, al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici; l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici, ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

Sono procedure, da un punto di vista del controllo della spesa, più efficaci, che comportano però maggiori lungaggini per l'esecuzione delle opere stesse. È anche da rilevare che la ricordata legge n. 1358, al punto 8) dell'articolo 8 dice: « Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 ».

Data la particolarità delle opere considerate dal decreto-legge n. 976, sembrerebbero opportune le procedure più rapide previste dalla legge n. 47.

L'ultima parte dell'articolo unico al nostro esame dovrebbe dunque essere integrata con le parole: « per tali opere sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 18 gennaio 1963, n. 47 ».

Raccomando alla Commissione di approvare con questo emendamento il testo pervenutoci dalla Camera.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente a sostituire le parole *sub* 5) terza, quarta e quinta riga « da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni », con le seguenti: « da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47, con l'integrazione prevista dall'articolo 8 *sub* 2) della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».

S P I G A R O L I . Signor Presidente, il relatore ha illustrato molto bene le ragioni per cui ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento. Effettivamente si tratta di opere che esigono la massima urgenza nella realizzazione; è stata proprio questa con-

vinzione, questa necessità che ha spinto la 6^a Commissione a suggerire di mutare il testo del decreto-legge che era stato sottoposto inizialmente al nostro parere. Ritengo che la proposta del collega Maier circa la forma dell'emendamento sia più pertinente rispetto a quella da me fatta. Ritengo infatti che più opportuno del richiamo alle leggi nn. 17 e 47 con l'integrazione della n. 1358 sia il riferimento alla legge n. 1358 con il richiamo in vigore della legge n. 47, perchè questa è effettivamente un po' il toccasana che è stato usato in tutte le circostanze in cui si è voluto rapidamente utilizzare i fondi che erano a disposizione.

Poichè dunque la proposta del collega Maier in ordine alla modifica da introdurre nel disegno di legge al nostro esame è tecnicamente più conveniente, aderisco a tale proposta e ritiro il mio emendamento.

E I K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo perchè effettivamente, dopo le modifiche introdotte in sede di conversione, il decreto presentava solo la possibilità di applicazione dell'ultima legge che riguardava le scuole prefabbricate, la quale prevedeva, però, un periodo transitorio con carattere di urgenza per provvedere superando tutta la fase burocratica di preparazione dei lavori. Se non richiamiamo la disposizione della ricordata legge n. 47, come è stato fatto dall'emendamento proposto dai senatori Maier e Spigaroli, indubbiamente rischiamo di ritardare l'esecuzione di queste opere.

Il Governo, desideroso di rimediare al più presto a certe situazioni che sono aperte nelle zone alluvionate, è d'accordo sull'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione, anzitutto, dell'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo unico del disegno di legge, il quale, con la modifica ad esso apportata, suona così:

Articolo unico.

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.

Per tali opere sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 20 gennaio 1963, n. 47 ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari